

Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - Modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6728 del 08/03/2019

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - Modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate - Condizioni - Autorizzazione del giudice - Accertamento di fatto dei giustificati motivi - Fattispecie.

Nel rito del lavoro, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte (esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito); la valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi comporta un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, il cui esito può risultare dall'istruttoria ed essere manifestato per implicito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'implicita valutazione circa l'insussistenza dei gravi motivi in fattispecie nella quale la ricorrente, che nel costituirsi in appello aveva depositato essa stessa il contratto di locazione ricevuto del legale della controparte, aveva chiesto di essere autorizzata a modificare la domanda in ragione del contegno omissivo dei conduttori, i quali da un lato si erano rifiutati di inviarle il suddetto contratto, se non all'atto della costituzione in primo grado, e dall'altro avevano comunicato di averlo registrato soltanto in occasione di un'udienza, di oltre un anno posteriore all'espletamento della formalità).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6728 del 08/03/2019

[Cod_Proc_Civ_art_420_1](#)